



Associazione Nazionale Revisori Scientifici

Associazione iscritta nella II Sezione dell'Elenco delle Associazioni Professionali in carico al MIMIT

Il Consiglio Direttivo

PROMULGA

il

CODICE ETICO

Attinenti i

Revisori Scientifici

professionisti

Oggetto: verbale di promulga del Codice Etico e Deontologico dell'Associazione Nazionale Revisori Scientifici.

L'anno 2025 addì 12 del mese di settembre, alle ore 10.00 in teleconferenza Zoom si è riunito il Consiglio Direttivo dell'ANReS nelle persone di:

- CONTE dr Massimiliano, Presidente;
- RUZZA dr.ssa Laura, Vice Presidente;
- SORRENTINO dr.ssa Antonella, Segretaria;
- LONGOBARDI dr Alvaro, Consigliere;
- BOMBARDA dr.ssa Ilaria – Francesca, Consigliera.

Il sopra Consiglio Direttivo statuisce, approva e delibera sull'adozione del presente Regolamento e tutti gli atti allegati sono immediatamente esecutivi.

Così statuito,

Il Vice Presidente
RUZZA

La Segretaria
SORRENTINO

Il Consigliere
LONGOBARDI dr Alvaro

La Consigliera
BOMBARDA dr.ssa Francesca – Ilaria

Il Presidente
CONTE

Codice Etico e Deontologico

Principi Generali

Art. 1. I soci ANReS iscritti nel Registro Nazionale ANReS sono tenuti al rispetto del presente codice etico e deontologico. Questo Codice si riferisce esclusivamente ai soci ANReS iscritti Registro Nazionale Revisori Scientifici ANReS e di seguito, vengono chiamati semplicemente soci ANReS.

Art. 2. I soci ANReS si impegnano a rispettare il presente Codice ed i Regolamenti Ordinario e Speciali dell'Associazione e qualora queste ultime non dovessero dirimere la questione, le leggi dello Stato Italiano.

Art. 3. I soci ANReS durante il proprio esercizio professionale nonché quando si espongono pubblicamente mediante l'utilizzo di social media o altro strumento idoneo, si impegnano a non svilire la professione per i quali sono iscritti in Associazione.

Art. 4. La professione deve essere svolta nel pieno rispetto della Costituzione, delle leggi statali e dei Regolamenti interni all' ANReS, nonché quelle derivate dall'Unione Europea.

Art. 5. I soci ANReS adempiono al proprio dovere con precisione e con diligenza nella prestazione professionale. Contestualmente si astengono dall'esercitarla in presenza di interessi personali contrastanti con i propri doveri.

Art. 6. Il presente Codice si applica sia al socio ANReS che esercita la propria professione in modo saltuario o continuativo in forma privata sia al socio ANReS che esercita alle dipendenze di qualsiasi Ente, sia esso pubblico che privato.

Art. 7. Il socio ANReS è civilmente e penalmente responsabile del proprio operato nei confronti del Committente, in qualsiasi forma giuridica esso si presenti.

Art. 8. Il socio ANReS si astiene al di là di ogni interesse dall'accettare incarichi in cui non possiede un'adeguata preparazione ovvero anche in assenza di adeguata qualificazione, riferito al proprio bagaglio culturale e alle proprie conoscenze professionali.

Rapporti con il cliente

Art. 9. Il socio ANReS deve provvedere ad ascoltare le esigenze del proprio Committente, preparare una strategia confacente alla richiesta e portarla a termine al massimo delle proprie capacità. Occorre stabilire preventivamente un accordo economico – finanziario con il Committente e rispettarlo senza modificarlo, unilateralmente ed arbitrariamente.

Art. 10. Il rapporto che si intrattiene con un Committente sia esso un privato cittadino che un dipendente di Enti pubblici o privati ovvero un'Associazione di qualsiasi tipo si fonda sulla fiducia, la trasparenza e la lealtà. La correttezza deve essere una costante nell'esercizio della propria professione.

Art. 11. Qualora il Socio ANReS venga anche assunto per qualsiasi prestazione di tipo professionale che esula dal proprio mandato/contratto, egli può e deve avvalersi del segreto di ufficio per le notizie che vengono poste alla sua conoscenza. La distinzione fra formazione e servizio professionale deve essere netta e distinta. L'obbligo di accendere un nuovo contratto per la prestazione separata è d'obbligo. La comunicazione non interessa l' ANReS e non vige l'obbligo di notifica, rientrando nella natura privata fra le parti.

Art. 12. Qualora il Socio ANReS dovesse essere sostituito, egli ha diritto a richiedere il compenso per la parte di lavoro che ha completato sin ora, rimodulando il contratto precedentemente stipulato. Occorre che il nuovo incarico venga accettato unicamente in presenza di revoca per iscritto, firmata e vidimata dal professionista revocato. Il socio subentrante può approcciarsi al socio subentrato per il passaggio di consegne.

Rapporti con l'ANReS e con i colleghi

Art. 13. I soci ANReS hanno l'obbligo di collaborare con gli Organi di governo dell'Associazione, con i soci iscritti ad ANReS e con tutti i professionisti non soci che hanno accordi, incarichi o attività stipulate con l'Associazione. Anche in questo caso, correttezza, lealtà, professionalità e trasparenza devono essere il fondamento dei rapporti relazionali.

Art. 14. In presenza di un fondato motivo di censura o riserva sul comportamento di un altro Socio ANReS, il Socio ha l'obbligo di comunicarlo per iscritto e con sollecitudine al Presidente del Consiglio Direttivo. Quest'ultimo provvederà per quanto di competenza.

Art. 15. La dialettica fra soci ANReS è sempre autorizzata, purchè si basi su rispetto reciproco e non prevaricatorio. Provocazioni, denigrazioni, forme di violenza sia esse fisiche che verbali, non vengono tollerate. Il Socio ANReS ha a disposizione tutti gli Organi preposti alla risoluzione pacifica dei contrasti fra Soci e fra Soci e Terzi.

Art. 16. Il socio ANReS non esalta le proprie conoscenze di modo da arrecare danno di immagine o svilimento della formazione di altri soci ANReS. Non può essere tollerata l'esaltazione delle proprie capacità per la sottrazione di incarichi in cui altri soci sono in trattazione.

Comunicazioni con i terzi e forme di pubblicità

Art. 17. Per pubblicità si intendono tutte quelle forme di comunicazione che possono essere intraprese con qualsiasi mezzo tecnologico e non tecnologico ed anche in forma verbale. Rientrano nel novero della pubblicità anche le intestazioni su carta, sulle targhe apposte all'esterno del proprio domicilio, residenza o comunque luogo di lavoro, i biglietti da visita o volantinaggio cartaceo.

Art. 18. I soci ANReS hanno l'obbligo di astenersi dal produrre pubblicità ingannevole, usare titoli che non sono posseduti, generare confusione nel cliente ed utilizzare impropriamente l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati, nonché del logo dell' ANReS.

Art. 19. Il logo dell' ANReS può essere utilizzato dal socio iscritto unicamente nel registro Registro Nazionale ANReS. Esso deve comparire insieme alla scritta: "*Criminologo Professionista oppure Criminalista Professionista iscritto all'ANReS*" ed a seguire il numero di tessera che lo contraddistingue.

Art. 20. I soci ANReS possono utilizzare esclusivamente il proprio titolo di studi o la propria abilitazione nelle comunicazioni. Il titolo accademico dottore o dottoressa può essere utilizzato sempre e senza limitazioni. Il Socio ANReS tuttavia, qualora in possesso di più titoli come ad esempio il titolo di avvocato ed ingegnere, è obbligato a sceglierne uno che lo contraddistingue maggiormente.

Logo dell'Associazione, timbro e tessera

Art. 21. Qualora il socio ANReS lo desideri, può dotarsi di un timbro che lo contraddistingue come iscritto ANReS. Il timbro ha valenza unicamente in presenza di iscrizione all'Associazione e costituisce grave infrazione disciplinare, civile e penale, utilizzarlo in assenza di iscrizione o quando la Commissione di Disciplina e Vigilanza ne ha espressamente vietato l'uso.

Art. 22. Il logo dell' ANReS è utilizzato sui documenti inerenti l'attività del socio ANReS e non è utilizzabile in altro tipo di pubblicità o documentazione, salva espressa autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.

Art. 23. La tessera ANReS è di norma telematica. Qualora essa venga stampata dal socio ANReS o dall'Associazione stessa, deve essere utilizzata unicamente nelle forme e nelle fattezze autorizzate dall'ANReS. Usi impropri ossia quando la tessera stessa viene utilizzata per condotte che non servono alla mera identificazione come socio ANReS, sono oggetto di contestazioni disciplinari.

Art. 24. Sono autorizzate spille, patch, adesivi ed altri accessori di abbigliamento che servano a dimostrare l'appartenenza ad ANReS. Sono vietati usi impropri ed il Consiglio Direttivo deve essere sempre informato su tale scelta in capo al socio. Per tali distintivi occorre comunque l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Violazione del Codice Deontologico ed Etico e sanzioni

Art. 25. La Commissione di Disciplina e Vigilanza è l'Organo autorizzato a giudicare i comportamenti tenuti dai Soci, con facoltà di sanzione sugli stessi.

Art. 26. Il Regolamento speciale per la Commissione di Disciplina e Vigilanza detta le forme e i metodi procedurali per l'istruttoria ed il termine del procedimento disciplinare.

Visto, si promulghi
12 settembre 2025

Il Vice Presidente
RUZZA

La Segretaria
SORRENTINO

Il Consigliere
LONGOBARDI dr Alvaro

La Consiglieria
BOMBARDA dr.ssa Francesca – Ilaria

Il Presidente
CONTE